



Approfondimento n. 4 – 7 marzo 2022

# **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: COSA CAMBIA PER I COMUNI DAL 2022**

Barbara Iannotta, Simone Pellegrin



#AreaTributi  
#AreaContabilità  
#AreaPersonale  
#AreaAziendePubbliche



## Introduzione

---

Con la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 il legislatore è intervenuto con l'art. 1 commi 2 - 3 - 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022 - a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5.

La riforma ha inoltre modificato in maniera strutturale anche le detrazioni d'imposta. Questa modifica si ripercuoterà sul gettito di addizionale comunale all'IRPEF, in quanto l'articolo 1 comma 4 del D. Lgs. 360/1998 identifica per quest'ultima la medesima platea di soggetti passivi già sottoposti al pagamento dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, con la conseguenza che la *no-tax area* del tributo comunale coinciderà con la medesima individuata per il tributo erariale.

Nel presente approfondimento intendiamo analizzare gli adempimenti e le scadenze utili ai Comuni per adeguare l'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni ed alle relative aliquote.

## Come cambia l'IRPEF nel 2022

---

Al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, sono state modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

La prima novità riguarda la riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF. Le nuove aliquote (e scaglioni) IRPEF, in vigore dal 2022, sono le seguenti:

- 1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile 23%;
- 2) da 15.000,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile 25%;
- 3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro di reddito imponibile 35%;
- 4) da 50.000,01 euro in poi di reddito imponibile 43%.

Il precedente sistema di tassazione IRPEF prevedeva differenti aliquote per scaglioni di reddito: si tratta di 5 aliquote cui corrispondevano altrettanti scaglioni reddituali e precisamente

- 1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile: 23%;
- 2) da 15.000,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile: 27%;
- 3) da 28.000,01 a 55.000,00 euro di reddito imponibile: 38%;
- 4) da 55.000,01 a 75.000,00 euro di reddito imponibile: 41%;

5) da 75.00,01 in poi di reddito imponibile: 43%.

Come si evince dai prospetti sopra riportati la Legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, lettera a) del comma 2, cambia l'IRPEF nei seguenti punti:

- elimina l'aliquota del 41 per cento per lo scaglione di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 euro;
- riduce la seconda aliquota IRPEF di due punti dal 27 al 25 per cento;
- riduce la terza aliquota IRPEF di 3 punti dal 38 al 35 per cento, applicata ai redditi fino a 50.000 euro;
- per i redditi superiori a 50.000 euro, l'aliquota IRPEF 2022 è pari al 43 per cento (tassazione che fino al 31 dicembre 2021 era prevista oltre i 75.000 euro).

La seconda novità riguarda la rimodulazione delle detrazioni:

- per i redditi da lavoro dipendente;
- per i redditi da pensione;
- per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa e redditi diversi).

In merito alle nuove *no tax area* la Manovra economica per le categorie Pensioni ed alcuni redditi occasionali assimilati al lavoro dipendente ha previsto un innalzamento della soglia:

- per i pensionati *no tax area* fino a un reddito da pensione di 8.500 euro, con innalzamento di 500 euro rispetto al precedente tetto di 8 mila euro (viene modificato il comma 3 dell'articolo 13 del Testo unico imposte sui redditi);
- per i redditi assimilati al lavoro dipendente la *no tax area* sale a 5.500 euro dai precedenti 4.800 euro (lettere e, f, g, h, i, articolo 50, comma 1 del Tuir).

La soglia esentasse per i lavoratori dipendenti resta invece a 8 mila euro.

I Comuni hanno invece la possibilità di stabilire per l'addizionale comunale all'IRPEF una *no-tax area* più alta dei minimi stabiliti dalla legge ai fini IRPEF, ma non-inferiore. A seguito della riforma i Comuni dovrebbero verificare di non aver stabilito le misure di *no-tax area* coincidenti con quelle individuate dalla norma in vigore fino al 2021: in tal caso esse andrebbero adeguate (ad es. per i Pensionati) alle nuove soglie minime fissate dal legislatore. Se invece le soglie stabilite per il 2021 fossero state maggiori, i Comuni potranno confermare quelle già esistenti anche per il 2022.

## **Addizionale comunale IRPEF**

---

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta dovuta dai soggetti tenuti al versamento dell'IRPEF. Si applica di conseguenza al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale al netto degli oneri deducibili e non è dovuta se per lo stesso anno non risulta dovuta quest'ultima. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

I Comuni hanno la facoltà di istituirla, stabilendone con proprio regolamento l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 1998, i Comuni hanno la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal Comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I Comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

## **Misure di adeguamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF**

---

Alla luce delle regole generali che disciplinano l'addizione comunale all'IRPEF, i Comuni che hanno adottato aliquote multiple, a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2022, devono adeguarsi ai nuovi scaglioni reddituali modificando le aliquote già approvate considerata la soppressione di uno scaglione e la modifica delle fasce di reddito degli scaglioni. Nello svolgere l'attività di adeguamento delle aliquote e degli scaglioni i Comuni dovranno valutare il rispetto dell'invarianza di gettito in modo da salvaguardare gli equilibri di bilancio. Sul Portale del federalismo (sezione: I miei servizi/Analisi statistiche/Dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP) è possibile estrapolare la composizione dei redditi ai fini IRPEF per effettuare simulazioni che accorpino i redditi nelle nuove quattro fasce e per ciascuna ipotizzare una nuova aliquota che dovrà rispettare il criterio di diversificazione e progressività. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'adeguamento in analisi saranno rilevate nel bilancio comunale dall'anno di gestione 2023 nel caso di accertamento del tributo sulla base del criterio di cassa. Nel caso in cui il Comune scelga di registrare l'accertamento dell'Addizionale IRPEF secondo il criterio di competenza, come regolato al punto 3.7.5 del Principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le eventuali minori entrate si verificheranno già a decorrere dall'anno 2022.

L'obbligo di adeguamento ai nuovi scaglioni reddituali non riguarda i Comuni che hanno invece adottato un'aliquota unica, in quanto in tal caso la modifica normativa non ha ricadute sull'imposizione fiscale, che resta confermata nella misura prestabilita dal Comune. In questo caso sarà comunque necessario l'adeguamento formale del regolamento per recepire i nuovi scaglioni, qualora lo stesso dovesse comunque richiamarli, senza quindi produrre effetti sulla quantificazione del gettito.

Al fine di adeguare le aliquote multiple con i nuovi scaglioni entro i termini di legge, i Comuni devono approvare la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla quale deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione, previa adeguata istruttoria tecnica del responsabile finanziario, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. In particolare per il 2022 al comma 7 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022 si prevede quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza*

*successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche".* Ad oggi è opportuno rilevare che nella fase di conversione del Decreto Legge Milleproroghe 2022 è stata inserita una disposizione che rinvia al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali: considerata la definitiva approvazione della Legge di conversione del 25 febbraio 2022, n. 15, è questo il nuovo termine per procedere all'adeguamento previsto dalla disposizione in esame.

L'iter procedurale per l'acquisizione dell'efficacia delle delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede la pubblicazione delle medesime sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro e non oltre il 14 ottobre 2022.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente. In merito all'acconto dell'imposta in questione si precisa inoltre che esso deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente indipendentemente dalla pubblicazione della delibera entro il termine stabilito.

Ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite. Per effettuare tali adempimenti, occorre accedere all'area riservata del Portale, selezionare il Servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata Addizionale IRPEF.

Come chiarito dalla Risoluzione n. 7/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"tale pubblicazione, in esito alle modifiche del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all'autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d'imposta"*. La Risoluzione chiarisce inoltre che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022 vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Infine precisa che, *"una volta che sarà operativo, a far data dell'anno d'imposta 2022, il sistema di controlli informatici delineato dal decreto, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus di cui alla lett. a) del punto n. 3 dell'Allegato A, un impedimento alla pubblicazione, da parte del Ministero, della delibera o del regolamento sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e alla conseguente acquisizione di efficacia"*. In caso di esito negativo dei controlli, del quale l'ente locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto, viene informato mediante apposita comunicazione tramite PEC che specifica la tipologia di anomalia riscontrata, non è pertanto richiesto alcun ulteriore adempimento ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet, che verrà in ogni caso eseguita, a cura del Ministero, nell'ottica di assicurare l'acquisizione di efficacia dell'atto.

## **Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione e iter per l'adeguamento dell'Addizionale comunale IRPEF**

---

Come chiarito nel paragrafo precedente l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede per la generalità dei tributi locali che le tariffe e le aliquote siano approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Per i Comuni che hanno già approvato il bilancio pur non essendo scaduto il termine è ammessa un'eccezione alla regola in quanto nel caso dell'addizionale all'IRPEF è lo stesso legislatore che ha introdotto la modifica degli scaglioni di reddito e il conseguente obbligo di adeguamento ai medesimi per gli enti che hanno adottato le aliquote multiple in un momento (decorrenza 1° gennaio 2022) in cui i Comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione. Pertanto il Consiglio comunale che avesse già approvato quest'ultimo nel momento in cui è stato introdotto tale obbligo dovrà provvedere ad effettuare l'adeguamento entro il termine di legge (al momento della pubblicazione del presente approfondimento fissato al 31 maggio 2022) provvedendo altresì alle conseguenti variazioni di bilancio. A favore di tale misura straordinaria si era espressa anche la Corte Conti Lombardia con la nota delibera n. 216/2014.

Nel caso di specie l'adeguamento dell'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni rientra nella previsione legislativa della Legge di bilancio 2022, pertanto i Comuni che hanno già approvato il bilancio possono adeguarsi con una mera variazione.